

dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi;

Rilevato che la norma distingue tra momento di presentazione del ricorso (la domanda di ammissione) e momento di presentazione della proposta e del piano (modalità dell'accordo che si intende proporre ai creditori e contenuto del piano di risanamento), operando una separazione ed un distinguo tra aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione (il ricorso) e aspetto negoziale (il piano di risanamento ed il programma ai creditori);

che l'operata distinzione tra ricorso, da un lato, e piano-proposta, dall'altro, presuppone che il controllo di legittimità del ricorso venga esercitato dal tribunale, attraverso la verifica dell'esistenza dei requisiti formali e sostanziali della domanda giudiziale , già al momento in cui è chiamato ad emanare il decreto di concessione del termine per il successivo deposito della proposta e del piano;

che, poiché gli effetti dell' ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese - formalità adempiuta in coincidenza temporale con la presentazione del ricorso al tribunale, essendo previsto che sia lo stesso cancelliere a provvedervi entro il giorno successivo al deposito del ricorso in cancelleria - , nel caso in cui venga presentato un ricorso cd prenotativo, anche al fine di evitare e prevenire abusi dell' istituto, il Tribunale è chiamato a riscontrare primi fra tutti la propria competenza, la legittimazione attiva del proponente, l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Che a tal fine il Tribunale deve verificare:

1. che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
2. che sia posto in essere l'adempimento di cui all'art 152, 2° comma l.f.;



3. che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;
4. che sussista la competenza territoriale del Tribunale adito;
5. che il ricorso sia sottoscritto (anche) dal soggetto legittimato ;
6. la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi;

Ritenuta la competenza del Tribunale Ancona, avendo avuto la società la propria sede legale dalla data della sua costituzione in un comune ricompreso all'interno del circondario del Tribunale adito;

rilevato che la società riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile;

rilevato che la società ha presentato unitamente al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

che il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della società;

che la domanda è stata approvata a norma dell'art. 152 l.f.;

che l'art. 161 comma VII L.F. statuisce che dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163 L.F. il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, previo parere del commissario giudiziale, se nominato e che nello stesso periodo ed a decorrere dallo stesso termine il debitore può compiere altresì gli atti di ordinaria amministrazione;

che in particolare l'articolo 161, comma 7, l.f. prevede la possibilità per la società concordante di compiere senza necessità di autorizzazione tutti gli atti di gestione ordinaria fra cui rientrano anche quelli oggetto di istanza poiché si tratta di attività



pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite dall'impresa, essenziali nell'ottica della messa a punto della proposta e del piano definitivi, nonché del soddisfacimento di indefettibili esigenze amministrative proprie della società;

che non ricorre la condizione di inammissibilità di cui al IX comma art. 161 l.f .

Ritenuto ai sensi dell'art. 161 VI comma l.f., al fine di coadiuvare il Tribunale nelle operazioni di controllo e verifica sull'adempimento degli obblighi informativi da parte del ricorrente, sull'attività di predisposizione del piano, sull'eventuale compimento di condotte previste dall'art. 173 lf, e per l'acquisizione di ogni utile ulteriore informazione;

Rilevato che pende, allo stato, il procedimento per la dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore banco di Desio e della Brianza S.p.A. (procedimento n. 226/2019 r.g. prefall. a cui è riunito il procedimento per concordato preventivo n. 3/2020)

P.Q.M.

Visto l'art. 161 VI comma l.f.

concede alla società C.D. Immobiliare di Marini e C. s.n.c. con sede legale ad Ancona, via della Montagnola senza numero civico REA AN n. 95252 C.F. n. 00878580422 il termine di giorni **60** dalla data di deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 l.fall. per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista dai commi II e III dell'art 161 LF;

nomina Commissario Giudiziale, ai sensi degli artt. 161 VI comma e 163 l.f., il **dott.**

Paolo Remia con studio ad Ancona;

Dispone che il debitore depositi in cancelleria:

- a cadenza periodica di 15 giorni, una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa, e dell'attività compiuta ai fini della



predisposizione della proposta e del piano;

- a cadenza mensile, una situazione finanziaria dell'impresa, che verrà pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione legalmente compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.

Dispone che entro gg 5 dalla comunicazione del provvedimento il ricorrente depositi, in conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, la somma di **euro 15.000,00** a titolo di fondo spese per la presente fase della procedura.

A norma dell'art. 92 OG, il presente procedimento viene dichiarato urgente, poiché la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2020

Il Giudice est.

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente

Dr. Pierfilippo Mazzagreco



